

## IMU ANNO 2013 - SALDO

Il Consiglio Comunale con proprio atto n. 20 del 24.06.2013 ha stabilito per l'anno 2013 le seguenti aliquote:

A – 0,25% per l'abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze così come la norma specifica e come in premessa riportato;

B – 0,5% a favore di quei soggetti proprietari di immobili locati, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purchè sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

C – 0,46% a favore di quei soggetti che siano proprietari di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 1° grado. Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto a cui è stato concesso l'immobile in uso gratuito dovrà utilizzare lo stesso quale abitazione principale, avervi, pertanto, la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno tre persone conviventi. I proprietari interessati dovranno produrre, pena la decadenza dell'agevolazione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta, autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di trovarsi nelle condizioni suddette. Sono fatte salve tutte le dichiarazioni già presentate, per l'ICI, negli anni precedenti e la cui situazione è rimasta immutata;

D) – 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito dalla L. 133/94;

E) – 1,06% per le aree edificabili;

F) – 0,90% per gli immobili classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1 (negozi), C/3 (Laboratori per arti e mestieri), D/1 (opifici), D/2 (Alberghi e pensioni), D/7 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività industriale) e D/8 (fabbricati costruiti ed adattati per le specifiche esigenze di un'attività commerciale), purchè il soggetto passivo dell'imposta coincida con il soggetto che vi svolge l'attività e sia stata presentata autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno in cui si verificano i presupposti, con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati;

G) – **0,95% aliquota ordinaria base** per tutti gli immobili al di fuori dei casi di cui sopra.

Si ricorda che, ad oggi, il D.L. 54 del 21.05.2013, convertito con legge n. 85 del 18.07.2013, all'art 1 comma 1, ha stabilito la **sospensione del versamento della rata di Giugno 2013 per le seguenti tipologie di immobili;**

**a) abitazioni principali (escluse le abitazioni di pregio Cat. A1, A8 e A9);**

**b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) **o dagli enti di edilizia residenziale pubblica**, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**c) terreni e fabbricati rurali;**

Lo stesso Decreto all'art. 2 prevede che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.

**Per tutti gli altri immobili rimane in essere il pagamento** secondo le modalità già in essere.

**Il saldo dovrà essere effettuato entro il 16 Dicembre (Lunedì) 2013 a conguaglio dell'imposta con l'aliquota deliberata per il 2013.**

L'imposta va versata con le stesse modalità dell'acconto, modello F24 o specifico bollettino postale intestato allo Stato.

L'imposta è destinata interamente al Comune eccetto il Gruppo Catastale D; quindi non verranno più utilizzati i codici tributi relativi allo Stato 3915, 3917 e 3919 e ci sarà un solo codice tributo per ciascun immobile.

Per il **Gruppo Catastale D** (escluso il D5) il coefficiente di moltiplicazione passa da 60 a 65. Per gli stessi l'imposta (calcolata con aliquota del 7,6 per mille) sarà interamente riservata allo Stato con Codice Tributo "3925 - IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO";

La differenza di aliquota fissata dal Comune per il Gruppo Catastale D (0,9% o 0,95% a seconda della casistica) dovrà essere versata col codice tributo "3930 - IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE".

Per ogni eventuale informazione l'Ufficio Tributi è a disposizione presso il Comune di Numana Piazza del Santuario n. 24 nei seguenti giorni ed orari: AGOSTO - dal **lunedì** al venerdì dalle ore **9.30** alle **13.30** - il **martedì** e **giovedì** dalle ore **15.30** alle **17.00** -

da SETTEMBRE - dal **lunedì** al venerdì dalle ore **9.30** alle **13.30** - il **martedì** e **giovedì** dalle ore **16.00** alle **18.00** -  
Tel. **071/9339844** fax/tel **071/9339843** - [www.comune.numana.an.it](http://www.comune.numana.an.it) alla sezione Tributi

E-mail: [tributi.numana@regione.marche.it](mailto:tributi.numana@regione.marche.it)